



Notaio
Valeria Letizia

Repertorio n.930

Raccolta n.708

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di maggio,
alle ore sedici e minuti quarantacinque,

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate

12 maggio 2021

Ufficio Territoriale di

in Vairano Patenora (CE), frazione Vairano Scalo, alla via

Caserta

Lazio n.61,

il 19 maggio 2021

innanzi a me dottoressa **VALERIA LETIZIA**, Notaio in

al n. 15483 / 1T

Pietravairano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto

Notarile di Santa Maria Capua Vetere,

E' PRESENTE:

- Fazzi Michela, nata a Thun (Svizzera) il giorno 15 giugno

1972, domiciliata per la carica presso la sede associativa,

che dichiara di intervenire al presente atto non in

proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Direttivo dell'Associazione non riconosciuta denominata:

"**QUI QUO QUA - ONLUS**", con sede in Vairano Patenora (CE)

alla via Antonio Meucci snc, codice fiscale e partita

I.V.A.: 04319490613, la quale ha assunto l'attuale veste

giuridica a seguito di trasformazione da società in nome

collettivo in associazione "ONLUS" con atto a rogito del

Notaio Vincenzo Brienza, con sede in Teano, in data 29

settembre 2017, rep.1137, racc.789, registrato a Teano il

29 settembre 2017 al n. 3508, Serie 1T.

	Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità	
	personale io Notaio sono certo, nella sua spiegata qualità,	
	mi dichiara che è qui riunita l'assemblea della menzionata	
	Associazione al fine di discutere e deliberare sul seguente	
	ordine del giorno:	
	* Revisione dell'intero Statuto della Associazione:	
	eliminazione delle clausole contenenti richiami alla	
	disciplina delle ONLUS; adeguamento alla nuova disciplina	
	del c.d. Terzo settore (D. Lgs. 117/2017); aggiornamento	
	delle modalità di funzionamento degli organi sociali;	
	* Varie ed eventuali.	
	All'uopo la comparente richiede a me Notaio di assistere,	
	redigendo verbale dell'assemblea e, a tal fine, io Notaio	
	dò atto di quanto segue.	
	Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo	
	19 del vigente statuto sociale la comparente, signora Fazzi	
	Michela, la quale preliminarmente constata e fa constatare:	
	a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata in questo	
	luogo, giorno ed ora, con le modalità di cui all'articolo	
	15 dello statuto sociale (affissione dell'avviso nei locali	
	della Associazione), sessanta (60) giorni prima della	
	presente adunanza e, precisamente, in data 18 gennaio 2021,	
	dal Presidente del Consiglio Direttivo, signora Fazzi	
	Michela;	
	b) che sono presenti, di persona e per delega, n. 20	

	(venti) iscritti all'associazione, su un totale di 24	
	(ventiquattro) associati, e precisamente:	
	- sè medesima, la quale interviene sia in proprio e sia in	
	nome di Isaku Irma (nata a Magellare Diber - ALBANIA - il	
	giorno 31 maggio 1979 e residente a Vairano Patenora,	
	piazza Santa Maria a Fratta n.2), giusta delega in data 11	
	maggio 2021, depositata agli atti sociali;	
	- De Cesare Dario, nato a Caserta il giorno 25 gennaio	
	1967, domiciliato a Vairano Patenora (CE) alla via	
	Pecorarielli n.5, il quale interviene sia in proprio e sia	
	in nome di Caruso Antonio (nato a Teano il 2 ottobre 1990 e	
	residente a Vairano Patenora in via Giuseppe Caiazza snc),	
	giusta delega in data 11 maggio 2021, depositata agli atti	
	sociali;	
	- Martone Iole, nata a Cassino (FR) il giorno 9 aprile 1980	
	e residente a Vairano Patenora (CE) alla via Castello n.1,	
	la quale interviene sia in proprio e sia in nome di Cerbo	
	Miriam (nata a Piedimonte Matese il giorno 21 dicembre 1990	
	e domiciliata a Vairano Patenora in via Madonna del carmine	
	n.64), giusta delega in data 10 maggio 2021, depositata	
	agli atti sociali;	
	- Palumbo Italia, nata a Piedimonte Matese (CE) il giorno	
	13 gennaio 1983 e residente a Presenzano (CE) alla via San	
	Rocco n.78, la quale interviene sia in proprio e sia in	
	nome di Santangelo Marianna (nata a Piedimonte Matese il	

	giorno 26 luglio 1990 e residente a Vairano Patenora in via	
	S. Margherita n.36), giusta delega in data 10 maggio 2021,	
	depositata agli atti sociali;	
	- Capone Annarita, nata a Piedimonte Matese (CE) il giorno	
	8 luglio 1974 e residente ad Ailano (CE), Strada	
	Provinciale per Vairano s.n.c., la quale interviene sia in	
	proprio e sia in nome di Bianco Enza Valentina (nata a	
	Caserta il 19 settembre 1981 e residente a Vairano Patenora	
	in via Acquarelli n.5), giusta delega in data 9 maggio	
	2021, depositata agli atti sociali;	
	- Antuono Daniela, nata a Teano (CE) il giorno 15 ottobre	
	1981 ed ivi residente in via Orto Cerraso s.n.c., la quale	
	interviene sia in proprio e sia in nome di Polese Adele	
	(nata a Napoli il giorno 2 luglio 1998 e residente a	
	Caianello in via Ceraselle n.61), giusta delega in data 9	
	maggio 2021, depositata agli atti sociali;	
	- Vecchio Domenica, nata a Piedimonte Matese (CE) il giorno	
	12 gennaio 1981 e domiciliata a Vairano Patenora (CE) alla	
	via A. Magnani n.27, la quale interviene sia in proprio e	
	sia in nome di Leone Nadia (nata a Piedimonte Matese il	
	giorno 21 aprile 1990 e residente a Pietramelara in via San	
	Nicola s.n.c.), giusta delega in data 9 maggio 2021,	
	depositata agli atti sociali;	
	- Costras Elena, nata a Botosani (Romania) il giorno 4	
	maggio 1989 e domiciliata a Vairano Patenora (CE) alla via	

	Risorgimento n.28, la quale interviene sia in proprio e sia	
	in nome di Gelsomino Alessandra (nata a Teano il 27 gennaio	
	1983 e domiciliata a Teano in via Guido Dorso n.4), giusta	
	delega in data 9 maggio 2021, depositata agli atti sociali;	
	- Palermo Teresa, nata a Piedimonte Matese (CE) il giorno 2	
	ottobre 1984 e domiciliata a Caianello (CE) in via	
	Ceraselle s.n.c., la quale interviene sia in proprio e sia	
	in nome di Luminiello Debora (nata a Teano il giorno 16	
	dicembre 1989 e residente a Pietravairano, contrada	
	Arboscello n.20), giusta delega in data 10 maggio 2021,	
	depositata agli atti sociali;	
	- Di Sano Fabiola, nata a Piedimonte Matese (CE) il giorno	
	2 ottobre 1979 e residente a Vairano Patenora (CE),	
	frazione Marzanello, alla via Risorgimento n.123, la quale	
	interviene sia in proprio e sia in nome di Micco Renzo Pio	
	(nato a Capua il giorno 18 aprile 1990 e domiciliato a Tora	
	e Piccilli, in via Fico n.8), giusta delega in data 9	
	maggio 2021, depositata agli atti sociali;	
	b) che, pertanto, sono presenti i tre quarti (3/4) degli	
	associati aventi diritto di voto, ai sensi degli articoli	
	16 e 19 dello Statuto;	
	c) che è presente il Consiglio Direttivo, in persona di sè	
	medesima, nella qualità di Presidente e del signor De	
	Cesare Dario (come sopra generalizzato), nella qualità di	
	consigliere;	

	d) che nessuno degli intervenuti si dichiara non	
	sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine	
	del giorno;	
	e) che, pertanto, la presente Assemblea deve ritenersi	
	validamente costituita ed idonea a deliberare	
	legittimamente su quanto all'ordine del giorno.	
	Tutto ciò premesso,	
	il Presidente, previamente autorizzato alla trattazione	
	unitaria degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara	
	aperta la discussione, dando atto di quanto segue:	
	- con il menzionato atto a rogito del Notaio Vincenzo	
	Brienza, del 29 settembre 2017, rep.1137, racc.789, è stata	
	convenuta la trasformazione della società "QUI QUO QUA DI	
	MICHELA FAZZI S.A.S." in associazione ONLUS, disciplinata	
	dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460, sotto la	
	denominazione "QUI QUO QUA - ONLUS";	
	- in data 16 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate,	
	Direzione Regionale della Campania, Settore Controlli	
	Ufficio Accertamento, comunicava, con prot.2018/1685, alla	
	predetta Associazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del	
	Decreto 18 luglio 2003, n. 266, la sua mancata iscrizione	
	all'Anagrafe Unica delle Onlus, rilevando alcuni	
	inadempimenti formali propedeutici nonché l'assenza della	
	specificazione delle finalità di solidarietà sociale al cui	
	perseguimento è rivolta l'attività dell'ente, ai sensi	

	dell'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e	
	della Circolare n. 168/E del 26 giugno 1998; ragion per cui	
	l'Associazione non ha mai beneficiato delle relative	
	agevolazioni fiscali;	
	- si rende, pertanto, necessario procedere alla modifica	
	dell'attuale Statuto sociale, espungendo da quest'ultimo le	
	clausole contenenti richiami alla disciplina delle ONLUS;	
	- è noto che l'Associazione già svolge la propria attività	
	nel settore della educazione, istruzione (anche paritaria)	
	e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo	
	2003, n. 53, e successive modificazioni, promuovendo le	
	attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa, dell'istruzione paritaria e della divulgazione	
	della cultura, il tutto al fine della attuazione degli	
	scopi altruistici;	
	- detta attività rientra pienamente nell'ambito dei settori	
	di interesse generale tipizzati dal d. Lgs. 3 luglio 2017,	
	n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"),	
	in quanto rispondenti (di per sè) a finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi e per gli	
	effetti dell'art.5 del CTS;	
	- di talchè, si ravvisa la possibilità per l'Associazione	
	di assumere la veste di ente del terzo settore (e di	
	avvantaggiarsi dei relativi benefici fiscali) adeguando il	
	contenuto del vigente statuto alla predetta nuova	

	disciplina;	
	- il valore attuale del patrimonio della Associazione è ben	
	al di sopra dei limiti minimi previsti dall'art. 22, comma	
	4, del citato d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 per il	
	conseguimento della personalità giuridica, da attestarsi	
	con apposita perizia giurata, redatta da un revisore legale	
	o società di revisione regolarmente iscritti nel registro	
	dei revisori legali, ai sensi e per gli effetti del	
	menzionato art.22, d.lgs 117/2017, successivamente	
	all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore, al fine dell'iscrizione della Associazione	
	in detto registro (e del conseguimento della relativa	
	personalità giuridica).	
	Il Presidente procede, quindi, a dare lettura dello Statuto	
	sociale aggiornato, che si compone di n.22 (ventidue)	
	articoli, soffermandosi, in particolare, ad illustrare le	
	norme relative ai diritti ed ai doveri degli associati,	
	alle quote associative, alle modalità di funzionamento	
	degli organi sociali, all'attività che costituisce	
	l'oggetto sociale.	
	Segue una breve discussione al termine della quale il	
	Presidente mette ai voti, per alzata di mano, le	
	deliberazioni di cui all'ordine del giorno.	
	Terminate le operazioni di voto, il Presidente attesta e	
	proclama che l'Assemblea dell'associazione "QUI QUO QUA -	

	ONLUS", con voto favorevole unanime, espresso da tutti gli	
	aventi diritti per alzata di mano,	
	DELIBERA	
	* di eliminare dal vigente statuto dell'Associazione ogni	
	referimento alla normativa delle ONLUS e di adeguarne il	
	contenuto alla disciplina prevista dal d. Lgs. 3 luglio	
	2017 n.117; lo statuto associativo sarà retto, in	
	particolare, dalle seguenti norme:	
	1) l'associazione assume la denominazione di "QUI QUO	
	QUA - Ente del Terzo Settore" , in forma abbreviata	
	"QUI QUO QUA - ETS" (d'ora innanzi, la	
	"Associazione"). Ove il contesto lo richieda, la	
	denominazione può anche essere utilizzata	
	traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.	
	Sino al momento della valida iscrizione	
	dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore, la stessa associazione continuerà ad	
	operare con la denominazione di "QUI QUO QUA" , e, di	
	conseguenza, la locuzione "Ente del Terzo Settore"	
	(oppure, in forma abbreviata, "ETS") potrà essere	
	utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle	
	comunicazioni al pubblico, solo a seguito	
	dell'avvenuta iscrizione nel menzionato Registro	
	Unico;	
	2) l'Associazione è regolata dal D.Lgs. 3 luglio 2017	

	n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3	
	agosto 2018 n.105, oltre che dalle disposizioni	
	legislative sulle Associazioni dettate dal codice	
	civile, da quelle contenute nello Statuto Sociale di	
	seguito riportato. L'associazione si ispira ai	
	principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di	
	lucro e persegue esclusivamente finalità di	
	solidarietà sociale. Lo Statuto è informato al	
	principio di favorire, nel modo più ampio possibile,	
	la partecipazione degli Associati alla organizzazione	
	e all'attività dell'Associazione;	
	3) l'Associazione persegue, senza scopo di lucro,	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale,	
	delle attività di interesse generale, ai sensi	
	dell'art.5 del D. Lgs.117/2017, meglio illustrate	
	all'articolo quattro (4) delle norme di funzionamento	
	dell'ente contenute nello statuto di seguito	
	riportato;	
	4) sono associati le persone fisiche e gli enti di	
	diritto privato che sono effettivamente interessati	
	alla valorizzazione della cultura e della formazione,	
	nelle sue diverse forme di promozione e divulgazione	
	e che, condividendo lo spirito e gli ideali della	
	Associazione, intendono impegnarsi, in modo effettivo	

	e non occasionale, per il raggiungimento delle	
	finalità e degli scopi di cui alla attività sociale;	
	pertanto la partecipazione alla vita associativa non	
	potrà essere temporanea;	
	5) in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio	
	residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore	
	individuati con delibera del Comitato Direttivo su	
	conforme parere del competente Ufficio del Registro	
	del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 9 del d. Lgs. 117/2017;	
	* di approvare, quindi, lo Statuto sociale nella sua	
	versione aggiornata, che si compone di ventidue (22)	
	articoli, così come di seguito riportati:	
	"STATUTO	
	Art. 1) Denominazione	
	Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del	
	Terzo Settore" o, anche, "CTS"), è costituita	
	l'associazione denominata "QUI QUO QUA - Ente del Terzo	
	Settore" , in forma abbreviata "QUI QUO QUA - ETS" (in	
	seguito indicata anche come la "Associazione").	
	Sino al momento della valida iscrizione dell'associazione	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la stessa	
	associazione continuerà ad operare con la denominazione di	
	"QUI QUO QUA" , e, di conseguenza, la locuzione "Ente del	
	Terzo Settore" (oppure, in forma abbreviata, "ETS") potrà	

	essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle	
	comunicazioni al pubblico, solo a seguito dell'avvenuta	
	iscrizione nel menzionato Registro Unico.	
	L'associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora	
	innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da	
	ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o	
	secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").	
	Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo	
	più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla	
	organizzazione e all'attività dell'Associazione.	
	Art. 2) Sede	
	L'associazione ha sede nel Comune di Vairano Patenora (CE)	
	alla via Antonio Meucci snc. Essa potrà istituire sedi	
	secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie	
	attività in altri luoghi.	
	Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non	
	costituiscono modificazioni dello Statuto.	
	Art. 3) Durata	
	L'associazione ha durata indeterminata.	
	Art. 4) Scopo e Attività Istituzionali	
	L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, al fine di	
	elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di	
	protezione sociale, favorendo la partecipazione,	
	l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, mediante	

	l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti	
	attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.	
	Lgs.117/2017:	
	- educazione, istruzione ai sensi della legge 28 marzo	
	2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa.	
	In via secondaria e strumentale, l'Associazione può	
	svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che	
	costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività	
	diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti	
	prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS. La loro	
	individuazione è operata da parte dell'organo di	
	amministrazione, anche attraverso la stipula di apposite	

	convenzioni con Enti pubblici e privati, finalizzate al	
	tirocinio ed alla formazione nell'ambito della formazione	
	culturale.	
	Il tutto nei limiti di legge e previo ottenimento delle	
	necessarie autorizzazioni, ove richieste dalla normativa	
	vigente.	
	L'Associazione realizza le attività di interesse generale	
	sopra individuate con modalità economica, attraverso un	
	metodo che tende quantomeno ad assicurare un pareggio tra	
	costi e ricavi.	
	L'Associazione può, infine, raccogliere fondi allo scopo di	
	finanziare la propria attività istituzionale, anche	
	attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o	
	contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche	
	essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di	
	modico valore.	
	Art. 5) Associati	
	Il termine associati indica le persone che, condividendo i	
	principi emergenti dal presente statuto, collaborano	
	attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo	
	istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono	
	l'esplicazione.	
	Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che	
	successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne	

	parte con deliberazione dell'organo amministrativo.	
	La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa	
	solo per recesso, esclusione, morte o estinzione	
	dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla	
	normativa applicabile).	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei	
	confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il	
	principio generale della democraticità della struttura e	
	dell'assenza di discriminazione fra le persone.	
	Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento,	
	sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli	
	obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle	
	deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di	
	contribuire alle necessità economiche dell'Associazione	
	mediante il pagamento della quota associativa fissata	
	periodicamente dall'Organo Amministrativo.	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri	
	dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali	
	dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo)	
	facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne	
	consentirà l'esame personale presso la sede	
	dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a	
	spese dell'Associazione.	
	Art. 6) Volontari	
	L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle	

	proprie attività dell'opera di volontari.	
	Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono	
	attività in favore dell'Associazione o dei progetti	
	dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo	
	e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza	
	fini di lucro neanche indiretto.	
	I volontari possono sono iscritti in apposito Registro dei	
	Volontari.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in	
	alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono	
	essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata, purché non superino l'importo di dieci (10) euro	
	giornalieri e centocinquanta (150) euro mensili ed alla	
	condizione che il volontario faccia espressa richiesta	
	scritta all'associazione di rimborso spese, contenente	
	l'indicazione analitica delle spese effettivamente	
	sostenute ed attinenti alla attività di volontariato	
	prestata. A titolo meramente esemplificativo e non	
	esaustivo si considerano spese rimborsabili: le spese per	
	il trasporto e spostamento presso la sede dell'associazione	
	o presso i luoghi dove verrà svolta l'attività di	
	volontariato; le spese per vitto, alloggio, e trasporto in	
	presenza di trasferta; altri importi anticipati dal	
	volontario in nome e per conto dell'organizzazione per	

	acquisto di beni e servizi a favore della stessa.	
	Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Ai fini del detto rimborso, le spese sostenute dal	
	volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una	
	autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del	
	decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,	
	n. 445, purché non superino l'importo di dieci (10) euro	
	giornalieri e centocinquanta (150) euro mensili e l'organo	
	sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le	
	attività di volontariato per le quali è ammessa questa	
	modalità di rimborso.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con	
	ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione	
	di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale	
	svolge la propria attività volontaria.	
	Non si considera volontario l'associato che occasionalmente	
	coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro	
	funzioni.	
	Art. 7) Ammissione degli Associati	
	Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa	
	Domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che	
	contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita	
	adesione al presente Statuto. L' Associazione valuta la	
	Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le	

	finalità perseguite e l'attività di interesse generale	
	svolta e può respingerla nel caso in cui essa sia	
	presentata da chi è stato condannato ad una pena che	
	importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici	
	uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con	
	delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.	
	Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del	
	predetto termine di 60 (sessanta) giorni la deliberazione	
	assunta dall'Organo Amministrativo in ordine alla Domanda	
	non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la	
	Domanda si intende accettata.	
	In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro	
	degli associati.	
	Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto	
	della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che	
	sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella	
	prima adunanza successiva.	
	L'Organo Amministrativo può approvare un regolamento	
	contenente la disciplina inerente alla presentazione delle	
	domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere	
	con i soggetti che abbiano presentato la domanda di	
	ammissione, alle modalità per il loro esame e alla	
	procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la	
	cui domanda sia stata accolta.	

	Art. 8) Recesso ed esclusione	
	La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma	
	l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione	
	dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo	
	preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità	
	che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.	
	Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente	
	dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in	
	corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo;	
	in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto	
	versato all'Associazione.	
	L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri	
	doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente	
	inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun	
	associato può essere escluso con deliberazione motivata	
	dell'Organo Amministrativo. La deliberazione di esclusione,	
	recante la motivazione in base alla quale la decisione è	
	stata adottata, deve essere comunicata all'associato	
	escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica e	
	contro detta deliberazione è sempre possibile l'impugnativa	
	nei modi di legge e di cui al presente statuto entro sei	
	mesi dal giorno in cui è stata notificata la relativa	
	deliberazione.	
	La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della	
	sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di	

	partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e	
	all'attività dell'associazione con effetto dal momento in	
	cui essa è comunicata all'associato escluso. La	
	deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle	
	qualità di associato a far tempo dal primo giorno del mese	
	successivo a quello nel quale essa è comunicata	
	all'associato escluso a meno che, entro tale termine,	
	l'associato non proponga impugnativa in conformità alla	
	normativa applicabile.	
	È escluso di diritto l'associato che non versi la quota	
	associativa annuale nel termine di giorni quindici (15)	
	dall'invio (anche a mezzo di posta elettronica) da parte	
	dell'organo amministrativo, di formale diffida ad	
	adempiere, con l'espresso avviso che il mancato pagamento	
	della quota associativa nel menzionato termine di giorni	
	quindici (e con le modalità indicate nell'avviso stesso)	
	comporterà l'operatività della presente clausola di	
	esclusione e la sospensione dei diritti di partecipazione	
	dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività	
	dell'associazione. La cessazione delle qualità di associato	
	avrà luogo a far tempo dal primo giorno del mese successivo	
	a quello nel quale è stata comunicata all'Associato moroso	
	la diffida ad adempiere in oggetto, a meno che, entro tale	
	termine, l'associato non proponga impugnativa in conformità	
	alla normativa applicabile.	

	L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è	
	tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia	
	per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è	
	deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel	
	corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa	
	della deliberazione di esclusione.	
	Nel caso in cui siano venute a cessare le cause	
	dell'esclusione l'associato può essere riammesso.	
	Art. 9) Organi dell'Associazione	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli associati;	
	b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio	
	Direttivo;	
	c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi	
	anche, il "Presidente") e il Vice Presidente Del Consiglio	
	Direttivo (d'ora innanzi anche, il "Vice Presidente");	
	d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi	
	anche, il "Segretario");	
	e) il Tesoriere;	
	f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia	
	facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);	
	g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia	
	obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata	
	dall'Assemblea);	
	h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia	

	obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata	
	dall' Assemblea).	
	Art. 10) Assemblea degli Associati	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.	
	Ogni Associato ha diritto di intervenire all' Assemblea.	
	L' Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei	
	principi di democraticità, di pari opportunità e di	
	eguaglianza di tutti gli Associati.	
	L' Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo	
	collegiale.	
	A) Funzioni	
	a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	c) approva il bilancio;	
	d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto	
	costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa	
	competenza ad altro organo eletto dalla medesima;	
	f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o	
	dello statuto;	
	g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che	
	lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio	

	Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per	
	disciplinare l'organizzazione e l'attività	
	dell'associazione; in particolare, approva il regolamento	
	che disciplina lo svolgimento dell'assemblea;	
	h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	o la scissione dell'associazione;	
	i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	B) Convocazione	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso	
	la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una	
	volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di	
	esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il	
	rinnovo delle cariche venute a scadere.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il	
	Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia	
	fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli	
	associati aventi diritto di voto.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente	
	l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo	
	dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione	
	e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni	
	associato tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione	
	che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (anche	

	mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso	
	mezzo), compresi, a titolo esemplificativo, il telefax e la	
	posta elettronica. che garantisca la prova dell'avvenuta	
	ricezione.	
	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata	
	all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato	
	dall'associato nella domanda di ammissione o	
	successivamente variato mediante comunicazione scritta	
	validamente pervenuta all'Associazione.	
	L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto	
	almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per	
	l'assemblea.	
	L'assemblea è comunque validamente costituita e atta a	
	deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati e	
	tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di	
	Controllo siano presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	C) Diritto di voto	
	Hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere	
	il proprio voto tutti gli associati che siano iscritti da	
	almeno tre mesi nel Libro degli associati.	
	Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata	
	adottata la delibera di ammissione dell'associato.	
	Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che	
	sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo	

	in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un	
	massimo di 5 (cinque) voti.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da	
	altro associato (che non sia membro del Consiglio	
	Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale	
	o dipendente dell' Associazione) mediante speciale delega	
	scritta, apponibile anche in calce all'avviso di	
	convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre)	
	deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che	
	l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento)	
	associati.	
	Il voto si esercita in modo palese.	
	D) Svolgimento	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione	
	o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del	
	Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo,	
	dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la	
	verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad	
	un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea,	
	ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora	
	il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il	
	relativo verbale è trascritto nel libro verbali	
	dell'Assemblea.	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori	
	al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione	

	e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno	
	esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente	
	dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in	
	qualità di esperti, di persone non associate al fine di	
	consentire ai presenti l'informazione necessaria al	
	consapevole esercizio del diritto di voto.	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale	
	degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso	
	di convocazione.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo,	
	indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni	
	dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non	
	contestuali ossia in audio o video conferenza, purché	
	ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel	
	verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea	
	l'accertamento dell'identità degli intervenuti non	
	personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di	
	partecipare alla discussione e alla votazione simultanea	
	agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di	
	visionare, ricevere e trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene	

	svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il	
	verbalizzante.	
	E) Maggioranze	
	L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della	
	metà più uno degli associati aventi diritto di voto e	
	delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.	
	In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza dei voti espressi dai	
	presenti, qualunque sia il numero degli associati	
	intervenuti, il tutto nei limiti della "Normativa	
	Applicabile".	
	L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello	
	stesso giorno fissato per la prima convocazione.	
	Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto	
	occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli	
	associati e il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti	
	Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento	
	dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre	
	il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli	
	associati.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i	
	componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
	Art. 11) Consiglio Direttivo	
	A) Funzioni	

	È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione	
	dell'Associazione.	
	È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e	
	straordinaria dell'Associazione.	
	Spetta al Consiglio Direttivo di:	
	- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;	
	- convocare l'Assemblea degli associati;	
	- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli	
	associati;	
	- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il	
	bilancio sociale;	
	- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul	
	funzionamento dell'Associazione;	
	- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza	
	patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i	
	quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili,	
	accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni,	
	determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei	
	mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e	
	Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e	
	private e con la Pubblica Amministrazione;	
	- determinare le quote associative annuali ed eventuali	
	quote di ingresso;	
	- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli	
	associati;	

	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi,	
	gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque	
	denominate anche mediante partecipazioni ad ATI	
	(Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni	
	Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra	
	Imprese, o altre modalità simili o assimilate;	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il	
	compimento di singoli atti;	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	- compiere qualunque atto di gestione che non sia	
	espressamente demandato all'assemblea o di competenza di	
	altri Organi.	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri	
	componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o	
	categorie di atti determinati.	
	Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina	
	di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.	
	B) Composizione	
	Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri	
	variabile da 2 (due) ad 11 (undici) determinato	
	dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio	
	Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche;	
	durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio del terzo	

	esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina	
	è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e	
	dall'esperienza professionale;	
	- professionalità misurata sulle specifiche attività	
	istituzionali;	
	- indipendenza da interessi che siano divergenti o	
	confliggenti con quelli propri dell'associazione.	
	Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si	
	decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni,	
	morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente,	
	eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale,	
	un Tesoriere.	
	Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più	
	consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i	
	consiglieri così nominati restano in carica sino	
	all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.	
	La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle	
	spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nei	
	limiti di cui all'art. 8, comma 3, CTS.	
	C) Funzionamento	

	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da	
	effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del	
	giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di	
	comunicazione che in ogni caso garantisca la prova	
	dell'avvenuta ricezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi	
	diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei	
	casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un	
	preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di	
	intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo	
	di Controllo.	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche	
	in assenza di formale convocazione, quando siano presenti	
	tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti	
	l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si	
	oppongano.	
	Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi	
	componenti; in caso di parità prevale il voto del	
	Presidente, purché il Consiglio sia composto da più di due	
	membri.	
	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con	
	modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza	
	purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà	

	atto nel verbale:	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio	
	l'accertamento dell'identità degli intervenuti non	
	personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di	
	partecipare alla discussione e alla votazione simultanea	
	agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché	
	visionare, ricevere e trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene	
	svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il	
	verbalizzante.	
	Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato	
	dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei	
	verbali del Consiglio.	
	D) Doveri dell'ufficio	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a	
	partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il	
	consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre	
	riunioni consecutive è considerato dimissionario.	
	Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere	
	attività o dall'assumere incarichi che per loro natura	
	siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in	
	concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da	

	recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso	
	dell'attività.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi	
	dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale	
	caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi	
	dall'esercitare il diritto di voto.	
	I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei	
	confronti dell'Associazione, dei creditori	
	dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi	
	degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del	
	codice civile.	
	Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del	
	codice civile.	
	Art. 12) Presidente dell'Associazione	
	Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:	
	a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'	
	Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente	
	andamento;	
	b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei	
	regolamenti dell' Associazione nonché della Normativa	
	Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei	
	regolamenti dell' Associazione ove ne ravvisi la necessità	
	o l'opportunità;	
	c) convocare l'assemblea e il Consiglio Direttivo e dare	
	esecuzione alle loro deliberazioni;	

	d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;	
	e) rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;	
	f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente, pertanto, rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi e in giudizio.	
	È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.	
	In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.	
	Art. 13) Segretario	

	Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione	
	delle attività esecutive che si rendano necessarie od	
	opportune per l'amministrazione dell' Associazione.	
	Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle	
	adunanze degli organi collegiali dell' Associazione, fatta	
	eccezione per quelle dell' Organo di Controllo. La funzione	
	di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti	
	dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne	
	richieda comunque la presenza.	
	Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle	
	Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del	
	Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli	
	Associati.	
	Art. 14) Tesoriere	
	Il Tesoriere:	
	a) cura la gestione della cassa dell'associazione e ne	
	tiene idonea contabilità;	
	b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta	
	dei libri contabili; c) predispone, dal punto di vista	
	contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per	
	l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.	
	Art. 15) Organo di Controllo	
	A) Funzioni	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto	
	opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo	

	monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte	
	in sede di nomina.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni	
	del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al	
	superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la	
	revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di	
	controllo e' costituito da revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare	
	riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e	
	8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto dall'organo di controllo.	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a	
	partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva	
	il bilancio.	

	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari;	
	B) Composizione	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica	
	l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo	
	di controllo devono essere scelti tra le categorie di	
	soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del	
	codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale,	
	i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno	
	dei componenti.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)	
	esercizi e sono rieleggibili.	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con	
	quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che	
	la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra	
	triennale.	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è	
	incompatibile con quella di componente il Consiglio	
	Direttivo.	
	Art. 16) Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto	
	opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o	

	una società di revisione iscritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata	
	all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi	
	componenti devono essere scelti fra revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	
	Art. 17) Patrimonio dell'Associazione	
	A) Composizione	
	Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni,	
	mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da	
	contributi degli associati e dalle quote associative, dai	
	redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di	
	cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di	
	attività di <i>fund raising</i> , da donazioni, eredità e lasciti	
	generali e da eccedenze di bilancio.	
	Si compone di:	
	a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio	
	minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al	
	mantenimento della personalità giuridica.	
	Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da	
	beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica,	
	il cui valore sarà attestato da apposita perizia giurata,	
	redatta da un revisore legale o società di revisione	
	regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 4, CTS,	
	successivamente all'entrata in vigore del Registro Unico	

	Nazionale del Terzo Settore, al fine di certificare la	
	sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla legge e	
	dell'iscrizione della Associazione in detto registro.	
	Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto	
	nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di	
	oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio	
	Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo	
	devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare	
	la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività	
	nella forma di associazione senza personalità giuridica;	
	b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti	
	gli altri beni.	
	B) Funzione	
	Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività	
	istituzionale così come definita dal presente Statuto	
	all'art. 2.	
	In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata	
	la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di	
	associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed	
	altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di	
	recesso o cessazione individuale del rapporto associativo,	
	in conformità alle vigenti disposizioni di legge.	
	C) Quote associative, iniziale ed annuale	
	L'assunzione della qualità di associato è subordinata al	

	previo versamento all'associazione di una somma di denaro	
	il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la	
	"Quota Iniziale").	
	Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale	
	dura la sua appartenenza all'associazione, al versamento	
	all'associazione di una somma periodica il cui importo è	
	stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").	
	Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico	
	regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota	
	Annuale, nel quale, tra l'altro: a) sia disciplinata la	
	decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della	
	Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del	
	loro versamento; b) sia disciplinata la decisione del	
	Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la	
	Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del	
	patrimonio dell'associazione.	
	Art. 18) Patrimoni destinati a uno specifico affare	
	Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può	
	deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a	
	uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove	
	possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui	
	agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.	
	Art. 19) Bilancio	
	Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio	
	d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa	

	Applicabile.	
	L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il	
	Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli	
	associati per l'approvazione un bilancio di esercizio	
	redatto secondo la Normativa Applicabile.	
	L'esercizio dell'attività principale o esclusiva avente	
	natura commerciale comporta l'applicazione del disposto	
	dell'art. 13, commi 4-5, d. lgs. 117/2017.	
	Il bilancio così formato, una volta approvato	
	dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.	
	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve	
	essere pubblicato annualmente anche nel sito internet	
	dell'Associazione o nel sito internet della rete	
	associativa di appartenenza.	
	Art. 20) Libri dell'Associazione	
	Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla	
	Normativa Applicabile, l'associazione tiene:	
	a) il Libro degli Associati;	
	b) il Registro dei Volontari;	
	c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle	
	Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali	
	redatti per atto pubblico;	

	d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo;	
	e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del	
	Comitato Esecutivo;	
	f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’	
	Organo di Controllo.	
	Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime	
	norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli	
	Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato	
	anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.	
	Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle	
	Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del	
	Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni	
	Associato, il quale può estrarne copie.	
	Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per	
	disciplinare l’esame di detti Libri e l’estrazione di copie	
	da essi.	
	I Libri di cui alle superiori lettere d), e) ed f) sono	
	tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.	
	Art.21) Devoluzione	
	In ogni caso di estinzione o di scioglimento	
	dell’associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo	
	parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma	
	1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta	
	dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo	

	quanto deciso dal Consiglio Direttivo.	
	Art.22) Clausola compromissoria	
	Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli	
	Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi	
	dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i	
	membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e	
	l'Associazione in dipendenza della esecuzione o	
	interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile	
	e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere	
	rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica	
	secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.	
	La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal	
	Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la	
	Camera di Commercio di Napoli.	
	L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia	
	ove l'Associazione ha sede.	
	Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.";	
	* di prendere atto che restano in carica gli attuali organi	
	dell'Associazione, ed in particolare:	
	- il Consiglio Direttivo, nelle persone di Fazzi Michela,	
	quale Presidente, e di De Cesare Dario, quale	
	Vice-Presidente, che resteranno in carica per la durata	
	prevista dallo Statuto testè aggiornato;	
	- il tesoriere, nella persona di De Cesare Dario;	
	* di prendere atto che, ad oggi, non risulta ancora	

	istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e	
	che solo al momento della sua piena operatività si	
	procederà alla redazione di apposita perizia giurata, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 22 del d.lgs 117/2017,	
	con la quale si attesti la consistenza patrimoniale della	
	Associazione al fine della sua iscrizione in detto Registro	
	(e del conseguente acquisto della personalità giuridica);	
	- di dare mandato al consiglio direttivo a porre in essere	
	tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione a quanto	
	sopra deliberato, in particolar modo per quanto riguarda le	
	formalità necessarie alla iscrizione dell'Associazione, nel	
	Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), al	
	momento dell'operatività dello stesso.	
	Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente	
	dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciassette e minuti	
	cinquanta.	
	Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e	
	dipendenti sono a carico dell'Associazione.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale	
	ho curato personalmente la compilazione; di esso ho dato	
	lettura alla costituita che ne approvano il contenuto lo	
	confermano sottoscrivendolo con me Notaio.	
	Consta di undici fogli scritti con sistema elettronico da	
	persona di mia fiducia da me diretta e completati a penna	
	da me Notaio su facciate quarantaquattro sin qui e viene	

sottoscritto alle ore diciotto e minuti venti.

Firmato:

Michela Fazzi

Notaio Valeria Letizia con il sigillo

[illegible]